

**comune di trieste Dipartimento Servizi e Politiche Sociali**

piazza Unità d’Italia 4 **Servizio Sociale Comunale**

34121 Trieste

tel 040 6751

www.comune .trieste.it

partita iva 00210240321

**Assegno di maternità previsto dalla normativa nazionale**

**REQUISITI:**

L'assegno viene concesso alle madri per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti nel 2020 e nel 2021.

La richiedente deve:

* avere la residenza nel Comune di Trieste;
* essere stata residente in Italia al momento della nascita del bambino, come da risultanze della scheda anagrafica della madre, e convivere attualmente con il figlio;
* avere la cittadinanza italiana o comunitaria o essere in possesso della carta di soggiorno (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998) o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 3/2007) o dello “status di rifugiata politica” o essere titolare di protezione sussidiaria;
* non godere del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o dell'assegno di maternità dello Stato di cui al Decreto legislativo 151/2001 ( Legge 488/1999 art.49);
* essere in possesso di un indicatore I.S.E.E. non superiore **a € 17.416,66** per le richieste **per i nati 2020 e per i nati 2021**;

**PRESENTAZIONE:**

la domanda deve essere redatta **entro i 6 mesi dalla nascita** su apposito modulo, disponibile sul sito WEB [www.retecivica.trieste.it](http://www.retecivica.trieste.it/) nella sezione “Assegno di maternità previsto dalla normativa nazionale”.

La domanda, va presentata dalla madre e:

* inviata da P.E.O. (posta elettronica ordinaria) o da P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo P.E.C. del Comune di Trieste: [comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it) esclusivamente in formato PDF;
* consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata r.r. indirizzata al Comune di Trieste – Protocollo Generale – via Punta del Forno n. 2a;

per qualsiasi informazione :

numero verde **800884800 dal lunedì al sabato ore 09.00 – 13.00**

**DOCUMENTI RICHIESTI:**

* Modulo predisposto, debitamente compilato con allegato documento d'identità;
* I.S.E.E. ;
* Fotocopia carta di soggiorno /permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato politico;
* **se il titolo di soggiorno risulta scaduto e in attesa di rinnovo fotocopia della documentazione necessaria per il rinnovo stesso.**

**SCADENZA**:

* entro sei mesi dalla nascita o dall'adozione o affidamento preadottivo del figlio.
* Il pagamento avviene ad opera dell’I.N.P.S., verso presentazione dell’elenco dei nominativi da parte del Comune di Trieste, direttamente tramite bonifico bancario o postale**. L’interessata deve indicare sulla domanda il proprio codice IBAN.**
* I termini sono calcolati ai sensi dell’art. 2963 del Codice Civile, per cui la prescrizione si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale (esempio: nascita 1° gennaio – scadenza 1° luglio). Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (esempio: nascita 31 dicembre – scadenza 30 giugno).
* Il contributo economico erogato dall'I.N.P.S. è relativo a 5 (cinque) mensilità e, per le nascite avvenute nel 2020 e 2021 è stato fissato in € 348,12 mensili, corrisposto in unica soluzione, pari a € 1.740,60 se spettante nella misura intera.
* L'assegno di maternità non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge 488/99: quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

La normativa di riferimento è contenuta nella D.Lgs. 26/03/2001 n. 151 art. 74 (L.21/12/1998 n. 448 art.66)

Il Comune effettua controlli sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica. Nel caso venissero riscontrate falsità, oltre alle conseguenze penali a carico di chi ha dichiarato il falso, gli assegni non saranno concessi e quelli già concessi revocati.